

avente ad oggetto un'attività di ricerca inerente ai settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti con approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche e dell'ingegneria civile e ambientale.

PREMESSO CHE:

- ATERSIR è l'Agenzia cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione Emilia-Romagna, per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006 ed esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale dal 1° gennaio 2012;
- il Dipartimento, articolazione funzionale dell'Università di Parma, costituito da docenti e ricercatori, è dotato di autonomia contrattuale, nonché capacità di impegnare esternamente l'Ente, e ha fra le proprie finalità quella di facilitare l'attività di ricerca sulle imprese, le organizzazioni non profit e l'ambiente in cui esse operano, integrando ottiche disciplinari diverse;
- caratteristica peculiare del Dipartimento è quella di avere al proprio interno giuristi e ingegneri civile e ambientali le cui attività di ricerca, pur nella diversità degli approcci e delle metodologie, possono convergere su temi ed obiettivi comuni;
- l'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 prevede la possibilità di stipulare accordi e convenzioni tra l'Università e gli enti pubblici per svolgere attività di ricerca scientifica;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi



per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

- l’ordinamento comunitario ha stabilito che gli accordi di cooperazione tra enti pubblici non sono sottoposti alle regole di concorrenza quando siffatti accordi sono stipulati per il conseguimento di obiettivi comuni ed esclusivamente per ragioni di interesse pubblico (cfr. art. 12, par. 4 della direttiva 2014/24/UE ed art. 28, par. 4 della direttiva 2014/25/UE; nonché, nello stesso senso, art. 17, par. 4 della direttiva 2014/23/UE; nonché in giurisprudenza, tra le altre, Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 9 giugno 2009, in causa C-480/06, Commissione/Germania);
- art. 7 del D.lgs. 36/2023 che disciplina, tra l’altro, gli accordi conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici nel settore pubblico;
- le Parti attestano, tramite la sottoscrizione del presente Accordo, che svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

CONSIDERATO CHE

- l’Agenzia, nell’ambito dello svolgimento dell’attività di affidamento e monitoraggio e controllo delle gestioni, ha la necessità di valutare l’andamento economico finanziario, la congruità ed il rispetto della condizione di equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle Società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani e del Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento alla forma dell’in-house providing in fase di esame della documentazione di pianificazione finalizzata a un nuovo affidamento del servizio, nonché di quella di rendicontazione prodotta in corso di gestione;



- il Dipartimento svolge, tra i suoi compiti primari, attività di studio e ricerca scientifica in diversi ambiti in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica e ambientale ed è suo interesse, nonché obiettivo, ampliare la ricerca in tale ambito, anche utilizzando la funzionalità, l'esperienza e i dati in possesso di un Ente pubblico operante nel settore della regolazione;
- l'Agenzia e il Dipartimento, enti pubblici, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, possono cooperare per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse pubblico comune;
- l'Agenzia ed il Dipartimento, ritenuto che per la gestione di un servizio inerente un bene essenziale come l'acqua sia utile valutare la gestione attraverso un sistema pubblico maggiormente attento ai diritti, alle necessità e ai bisogni della collettività, convengono di avviare una collaborazione nell'ambito della quale ognuna delle due organizzazioni procederà a mettere in campo le proprie conoscenze, competenze, nonché risorse strumentali, economiche ed umane, al fine di realizzare attività di studio e di ricerca tendenti ad evidenziare e valutare le diverse modalità di affidamento del servizio idrico integrato ai sensi del d.lgs 201/2022;
- per il raggiungimento di tale obiettivo, l'Agenzia ed il Dipartimento ritengono necessaria l'attivazione di un gruppo di ricerca in grado di trattare scientificamente la tematica in questione;

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse



Articolo 2 – Oggetto

L’Agenzia e il Dipartimento concorrono, ognuna per le proprie competenze,
allo svolgimento di una attività di ricerca di interesse per entrambe le parti
nell’ambito delle analisi economico-finanziarie e di misurazione e valutazione
delle performance individuali, organizzative, di valore pubblico, oltre che
tecnico-industriali dei servizi regolati. L’attività generale è riconducibile alla
“Analisi, studio e sviluppo di modelli per l’attività di regolazione,
monitoraggio, controllo, misurazione e valutazione delle performance
economiche, tecniche, e performance non finanziarie dei servizi pubblici locali
regolati, anche alla luce della disciplina dell’Autorità nazionale di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente”, come meglio dettagliato nell’articolo seguente.

ATERSIR e il Dipartimento manifestano la volontà di collaborare in aree di interesse comune nel settore dell'analisi economica – finanziaria e patrimoniale delle Società operanti in contesti di mercato caratterizzato da monopolio naturale o legale, quale è quello dei servizi pubblici locali regolati dall'Agenzia, fruendo reciprocamente delle rispettive strutture e competenze, avendo quale finalità il raggiungimento dei seguenti risultati scientifici:

- produzione di studi, analisi, report;
- analisi puntuale di specifici segmenti del ciclo integrato dei servizi pubblici locali regolati che dovessero risultare necessari nell'ambito dell'attività di monitoraggio e controllo delle gestioni affidate.

Pagina n. 5 di 14

nell'ambito della quale ognuna delle due organizzazioni procederà a mettere in campo le proprie conoscenze, nonché risorse, quali personale specializzato, laboratori e strutture strumentali. In particolare ATERSIR contribuirà tramite:

- aggiornamento e messa a disposizione di database riguardanti i dati economici, tecnici e ambientali relativi alle gestioni dei servizi regolati;
- supporto alla modellizzazione economica dei metodi regolatori dei servizi oggetto di studio;
- spazi logistici per ospitare ricercatori, tirocinanti e tesisti per lo sviluppo delle attività congiunte.

Il Dipartimento contribuirà al progetto tramite:

- l'analisi dati tramite software di indagine statistica;
- la messa a disposizione di banche dati scientifiche;
- la redazione di appositi report, pubblicazioni tecniche e scientifiche.

Pertanto, le Parti congiuntamente convengono di avviare una collaborazione nell'ambito della quale ognuna delle due organizzazioni procederà a mettere in campo le proprie conoscenze, nonché risorse. Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione dei suddetti risultati mediante la realizzazione delle seguenti attività:

- ricerca scientifica;
- acquisizione e scambio reciproco di dati ed informazioni;
- eventuale organizzazione di seminari di studio, convegni di aggiornamento finalizzati all'illustrazione e diffusione dei risultati della ricerca;
- pubblicazioni scientifiche volte a divulgare i risultati ottenuti dall'attività di collaborazione.



In particolare, il Dipartimento si impegna a mettere a disposizione la propria organizzazione di ricerca individuando uno o più collaboratori che saranno dedicati allo svolgimento del progetto, mentre ATERSIR partecipa con il proprio personale mettendo, altresì, a disposizione conoscenze ed informazioni in proprio possesso.

Le Parti potranno, altresì, nell'ambito della presente collaborazione realizzare ricerche e progetti sperimentali su programmi regionali, nazionali ed europei.

Articolo 4 - Costi

Ai fini della presente convenzione, ATERSIR si impegna a farsi carico nei due anni di durata di costi pari a € 30.000,00 (euro trentamila/00).

Il contributo pattuito a titolo di rimborso spese sostenute dal Dipartimento è di euro 30.000,00 € (trentamila /00) sarà versato da ATERSIR tramite girofondo a: Università di Parma - Dipartimento di Ingegneria e Architettura e sarà effettuato presso Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato per la provincia di Parma - Bologna (IBAN completo: - IT23Y0100004306TU0000013221). ATERSIR s'impegna a versare al Dipartimento la somma indicata in n. 4 (quattro) rate semestrali posticipate di pari importo, così ripartite:

- *rata 1: € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00), entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione;*
- *rata 2: € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00), trascorsi 7 mesi dalla sottoscrizione della convenzione e comunque entro e non oltre il 31/12/2025;*
- *rata 3: € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00), trascorsi 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione e comunque entro e non oltre il 02/06/2026;*



I referenti congiuntamente dovranno redigere un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti tramite la sottoscrizione degli accordi attuativi e una relazione programmatica di attività futura, da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga dell'atto.

Articolo 6 – Titolarità e uso dei risultati di studio o ricerca

Fermo restando che le parti sono titolari esclusive dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo porti a risultati congiunti, la proprietà degli stessi sarà attribuita alle parti in modo da rispecchiare la partecipazione scientifica ed economico-finanziaria di ciascuna di esse. In caso di risultati suscettibili di privativa, successivi accordi determineranno la ripartizione dei costi, le modalità di gestione e sfruttamento congiunta di eventuali titoli di proprietà industriale e intellettuale, nonché i termini e le condizioni per la difesa giudiziale dei titoli acquisiti. Le parti concordano sin d'ora che, qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà industriale/intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario al deposito/registrazione dei titoli.

Articolo 7 – Obblighi di riservatezza

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;



Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere
considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa
essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente
note o facilmente accessibili a persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo
diventino successivamente per scelta della persona che ne sia titolare, senza che
la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle
attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data
Protection Regulation, di seguito GDPR). Le Parti, anche nella fase di
attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure
tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme
al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione

dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Parma.

Articolo 9 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- a) del DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
- b) delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente di cui al d.lgs n. 33/2013.

Le Parti dichiarano altresì di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto di collaborazione, comportamenti conformi alle previsioni contenute nei documenti di cui sopra.

La violazione del Codice di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente accordo, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

Articolo 10 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione



dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal testo unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

Articolo 11 – Durata dell’accordo e procedure di proroga e di rinnovo

Il presente accordo ha durata di 2 (due) anni, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione con possibilità di:

- Proroga qualora ineludibili esigenze di ultimazione delle attività oggetto di collaborazione lo richiedano, il presente Accordo potrà essere prorogato per una durata corrispondente al tempo necessario per far fronte alle già menzionate esigenze e comunque non oltre cinque mesi. Le Parti, sul punto, convengono di far risultare da specifico atto scritto, sia le esigenze che determinano la necessità della proroga, sia il termine temporale di durata della proroga in questione. Le Parti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1352 c.c., precisano e convengono che le suddette determinazioni inerenti la proroga della durata dovranno essere individuate e concordate per iscritto e dovranno essere approvate dai rispettivi organi competenti.
- Tutte le altre ipotesi di continuazione della collaborazione tra le medesime Parti dovranno essere oggetto di un nuovo iter, anche autorizzativo, di collaborazione, e di conseguenza di altro e specifico accordo, da approvarsi nel rispetto dei relativi ordinamenti interni e norme statutarie. rinnovo per ulteriori periodi di pari durata, sulla base



della sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata
dell'accordo originario, approvato dai rispettivi organi competenti.

Articolo 12 - Recesso o scioglimento

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta elettronica certificata (PEC).

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Articolo 13 – Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Articolo 14 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

Il presente accordo è sottoscritto in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Parma n. 7035/2016.

Il presente atto inoltre è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e ss.mm. ii.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

ATERSIR – AGENZIA

PARMA

TERRITORIALE DELL'EMILIA-

DIPARTIMENTO DI

ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E

INGEGNERIA E ARCHITETTURA

RIFIUTI

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

Prof. ROBERTO MENOZZI

Dott. VITO BELLADONNA

firmato digitalmente
 UNIVERSITÀ DI PARMA
 Firmato digitalmente da
 Roberto Menozzi
 Data: 15.05.2025 15:14:37
 CEST

firmato digitalmente

